

ÖKK ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (LAINF)

Documento consultivo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
 ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG
 Edizione 2008 / In vigore dal 1° gennaio 2008

1. Base legale

L'assicurazione è attuata secondo le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro infortuni del 20.3.1981 (LAINF) e relative ordinanze.

2. Persone assicurate

Ogni lavoratore dipendente occupato in Svizzera - compresi lavoratori a domicilio, apprendisti, praticanti, volontari - che percepisce un salario o in formazione presso un datore di lavoro, deve essere assicurato contro gli infortuni.

3. Estensione dell'assicurazione

Infortuni assicurati e malattie professionali.

3.1. Lavoratori occupati a tempo pieno

Lavoratori occupati a tempo pieno beneficiano di prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali e infortuni non professionali.

3.2. Lavoratori occupati a tempo parziale

Lavoratori occupati a tempo parziale (occupati presso un datore di lavoro per meno di 8 ore settimanali) beneficiano di prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali. Si considerano infortuni professionali pure gli infortuni verificatisi lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa.

4. Durata dell'assicurazione

4.1. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dall'inizio dell'attività lavorativa o dal momento in cui l'assicurato si reca al lavoro.

4.2. Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa il 30esimo giorno successivo a quello in cui sussisteva il diritto ad almeno metà salario o a indennità per perdita di salario. Sono intese come salario anche le indennità giornaliere corrisposte da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, assicurazione militare, assicurazione invalidità, assicurazione indennità contro la perdita di guadagno, assicurazioni malattie come pure assicurazione malattie e infortuni private, quantunque queste vadano a sostituire le retribuzioni salariali.

4.3. Continuazione dell'assicurazione

Una proroga dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali fino a 180 giorni, è possibile, mediante accordo, prima della fine dell'assicurazione.

4.4. Sospensione dell'assicurazione

L'assicurazione risulta sospesa dal momento in cui l'assicurato è coperto da un'assicurazione militare o da un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni estere.

5. Premi

5.1. Infortuni professionali

I premi dell'assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali vanno a carico del datore di lavoro.

5.2. Infortuni non professionali

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali vanno a carico del lavoratore dipendente. Accordi di tenore diverso, a favore del lavoratore dipendente, sono possibili.

5.3. Detrazioni

Il datore di lavoro è debitore dell'intero ammontare dei premi. Egli deduce dal salario la quota a carico del lavoratore dipendente.

6. Prestazioni sanitarie e rimborsi spese

6.1. Spese di cura

Ogni assicurato ha diritto a un'assistenza opportuna per quanto riguarda le conseguenze di infortuni, segnatamente per:

- a) cure ambulatoriali (medici, dentisti, medicinali, analisi, terapie)
- b) degenze ospedaliere in reparto comune (degenza, cure, assistenza)
- c) contributi a cure
- d) aiuti terapeutici
- e) assistenza domiciliare

6.2. Mezzi ausiliari

6.3. Danni materiali

6.4. Spese di viaggio, trasporto e salvataggio

6.5. Costi di sepoltura

7. Prestazioni in denaro

7.1. Indennità giornaliera

In caso di piena incapacità lavorativa, viene corrisposto l'80% del guadagno assicurato dal 3° giorno successivo all'infortunio. In caso d'incapacità lavorativa parziale, si procede a una riduzione proporzionale.

7.2. Rendita d'invalidità

In caso di invalidità totale, viene corrisposto l'80% del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, si procede a una riduzione proporzionale in base al grado d'invalidità.

7.3. Indennità per menomazione dell'integrità

In base all'entità della menomazione dell'integrità, fino ad un massimo di CHF 126'000.

7.4. Assegno per grandi invalidi

In base al grado di grande invalidità, fino ad un massimo di CHF 2'071 mensili.

7.5. Rendite per superstiti

Di norma:

40% del guadagno assicurato per il coniuge superstite

25% per orfani di entrambi i genitori

15% per orfani di un genitore

20% per coniugi divorziati (al massimo la contribuzione al mantenimento) per un massimo tuttavia del 70% per tutti i superstiti (o 90% in caso in cui il coniuge divorziato sia beneficiario di una rendita) insieme.

8. Guadagno assicurato

Si considera guadagno assicurato il salario percepito prima dell'infortunio fino ad un importo massimo di CHF 126'000 l'anno o CHF 345.20 al giorno.

9. Si è verificato un infortunio

9.1. Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente assicurato è tenuto ad annunciare immediatamente al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio che richieda assistenza medica o causi incapacità lavorativa.

9.2. Doveri del datore di lavoro

Appena saputo dell'infortunio, il datore di lavoro provvederà a notificarlo mediante i moduli «Annuncio di sinistro LAINF» o «Notifica d'infortunio bagattella LAINF» a ÖKK. Suo compito sarà quello di inoltrare presso i centri competenti i moduli annessi all'Annuncio di sinistro LAINF:

– Certificato medico LAINF

– Certificato d'infortunio LAINF (questo resta all'infortunato, che provvederà a presentarlo al medico ad ogni visita che effettuerà e a consegnarlo al datore di lavoro al termine della cura, affinché quest'ultimo possa rimetterlo a ÖKK).

– Bollettino farmacia LAINF da consegnare alla persona infortunata

9.3. Conseguenze in caso di ritardo dell'annuncio dell'infortunio

Nel caso in cui l'assicurato o i suoi superstiti, per motivi non giustificabili, non provvedano a notificare l'infortunio, ÖKK sarà autorizzata a ridurre singole o tutte le prestazioni generalmente della metà per il periodo di ritardo o in caso di annunci d'infortunio intenzionalmente falsificati, di rifiutarle completamente. Nel caso in cui il datore di lavoro, per motivi non giustificabili, non provveda a notificare l'infortunio, ÖKK potrà renderlo responsabile delle spese derivanti da tale omissione.

10. Riduzione o rifiuto di prestazioni assicurative

	Prestazioni sanitarie e rimborsi spese	Indennità giornaliera	Rendite
Danno alla salute o decesso imputabile soltanto parzialmente a conseguenze d'infortunio, in caso di induzione intenzionale	nessuna riduzione		riduzione proporzionale
induzione d'infortuni non professionali per negligenza grave	nessuna riduzione	riduzione fino a 2 anni dopo l'infortunio	nessuna riduzione
induzione d'infortuni professionali per negligenza grave	nessuna riduzione	nessuna riduzione	nessuna riduzione
commissione di crimini o delitti	nessuna riduzione	riduzione in circostanze particolarmente aggravate	
ingiustificata omissione dell'annuncio d'infortunio	qualsiasi prestazione può essere decurtata della metà, se l'annuncio avviene con oltre tre mesi di ritardo		
annuncio d'infortunio intenzionalmente falsificato	qualsiasi prestazione può essere rifiutata		
rifiuto dei trattamenti ragionevolmente esigibili	potranno essere attribuite al massimo quelle prestazioni corrisposte in caso di presumibile decorso analogo con provvedimenti equivalenti		
Esposizione a pericoli straordinari nell'assicurazione infortuni non professionali	Rifiuto unicamente in caso di – servizio militare estero – partecipazione ad eventi bellici, atti terroristici e azioni criminali Nessuna riduzione – partecipazione a risse e zuffe – pericoli, cui l'assicurato si espone con atti provocatori – partecipazione a disordini	rifiuto riduzione di almeno la metà	
Atti temerari nell'assicurazione infortuni non professionali	nessuna riduzione	riduzione della metà, in circostanze particolarmente aggravate, rifiuto	
In congiunzione con altre assicurazioni	nessuna riduzione	riduzione, se in congiunzione con altre assicurazioni sociali oltrepassano il mancato guadagno (eccettuati assegni per grandi invalidi)	

11. Prevenzione infortuni

11.1. Normative

La legge prevede normative per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

11.2. Doveri del lavoratore dipendente

I lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di agevolare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione. In particolare essi utilizzeranno l'equipaggiamento personale di protezione, faranno capo ai dispositivi di sicurezza in modo corretto, senza decidere di non usarli o modificarli previo consenso del datore di lavoro.

11.3. Comportamento illecito

La violazione intenzionale o per negligenza di queste normative è punibile.

12. Amministrazione della giustizia

12.1. Opposizione

Contro qualsiasi decisione può essere interposta opposizione entro 30 giorni presso l'istanza emittente.

12.2. Ricorso

Contro qualsiasi decisione può essere sollevato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale delle assicurazioni al domicilio della causa intentata.

12.3. Tribunale Federale delle Assicurazioni

Contro le decisioni dell'istanza di ricorso può essere presentato ricorso giurisdizionale amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale Federale delle Assicurazioni.